

*Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia*

## Intesa relativa alla concessione del trattamento di mobilità in deroga per le lavoratrici e i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2022

Il giorno 14 febbraio 2022 viene dato atto che è stata esperita, in via telematica, fra le seguenti parti:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, giusta deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2022, n. 119;
- per la CGIL regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISL
- per l'Unione sindacale regionale UIL
- per l'U.G.L. Unione regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISAL
- per la Confsal Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA
- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale economica slovena
- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Confagricoltura Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori
- per la Confprofessioni FVG
- per la COLAP Professioni

- per Confedertecnica
- Consigliere regionale di parità
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili

la consultazione finalizzata alla stipula dell'intesa relativa alla concessione del trattamento di mobilità in deroga per le lavoratrici e i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2022.

Sono altresì presenti

l'INPS regionale del Friuli Venezia Giulia nelle persone del dott. Antonino Rizzo e del dott.

Michelino De Carlo

l'EBIART

l'EBITER

Premesso che:

- a) in base all'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, l'area industriale di Trieste è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;
- b) l'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ha aggiunto, all'articolo 44 del decreto legislativo 148/2015, dopo il comma 11, il comma 11 bis, con il quale è stato introdotto per il 2016 un intervento straordinario di integrazione salariale, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, con previsione di un apposito stanziamento di risorse;
- c) l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), ha esteso l'intervento di cui alla lettera b) anche al 2017;
- d) con i decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, sono state assegnate alle Regioni le risorse per gli interventi di cui alle lettere b) e c);
- e) l'articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2017, n. 96, ha previsto che le Regioni possano utilizzare la parte non utilizzata delle risorse di cui alla lettera d) per la prosecuzione, senza soluzione di continuità e prescindendo dall'applicazione dei criteri comuni di cui al decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi della vigente normativa nazionale e che alla data del

1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) la circolare della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 27 giugno 2017 ha chiarito che:

- prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga di cui alla lettera e), le Regioni dovranno presentare al Ministero stesso e all’ANPAL il piano regionale di politica attiva nonché “l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso”;
- tale documentazione sarà oggetto di esame e valutazione al fine della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga;

- solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della summenzionata Direzione Generale ministeriale (della quale sarà data conoscenza anche all’INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali), la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento di mobilità in deroga in questione;

g) con nota n. 11263 di data 18 luglio 2017 la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto alla quantificazione delle risorse residue di cui alla lettera e);

h) l’articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha stabilito che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, come ripartite fra le Regioni con i succitati decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle predette Regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, nonché a quelle dell’articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2017, n. 96;

i) la nota della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0000634 di data 19 gennaio 2018 ha rimandato, per tutti gli aspetti applicativi della disposizione sub lett. h) con riferimento al trattamento di mobilità in deroga, alla succitata circolare della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 27 giugno 2017;

j) la nota della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8281 di data 17 maggio 2018 ha chiarito che: “Al fine di preservare la continuità nei trattamenti, nel caso in cui un lavoratore accetti un contratto a tempo determinato durante il trattamento di mobilità in deroga, il cui termine sia successivo alla data di scadenza della prestazione in deroga riportata

nel provvedimento di concessione, la Regione, nell'ipotesi di proroga, dovrà necessariamente indicare, come termine iniziale del nuovo trattamento, il giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente provvedimento di autorizzazione, tenendo presente che i periodi di attività lavorativa, nei quali il trattamento di mobilità in deroga è sospeso, sono coperti da reddito da lavoro dipendente”;

k) l'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha stabilito che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, come ripartite fra le Regioni con i succitati decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da ripartire proporzionalmente fra le Regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2019, dalle predette Regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, nonché a quelle dell'articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2017, n. 96;

l) con nota n. 190 di data 9 gennaio 2019 la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di riparto degli ulteriori 117 milioni di euro di cui alla lettera k), le Regioni possono autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga, nei limiti delle risorse disponibili, seguendo le medesime modalità operative sinora applicate;

m) con il decreto interministeriale 29 aprile 2019, n. 16, sono state ripartite alle Regioni le ulteriori risorse di cui alla lettera k);

n) l'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha stabilito che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, come ripartite fra le Regioni con i succitati decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12 e 29 aprile 2019, n. 16, nonché ulteriori 45 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da ripartire fra le Regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette Regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, nonché a quelle dell'articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2017, n. 96;

o) il competente Ufficio della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha confermato che le Regioni possono autorizzare i trattamenti di mobilità

in deroga per il 2020, nel limite delle risorse disponibili, seguendo le medesime modalità operative sinora applicate;

p) con il decreto interministeriale 5 marzo 2020, n. 5, sono state ripartite alle Regioni le ulteriori risorse di cui alla lettera n);

q) l'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), ha stabilito che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da ripartire fra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che le predette Regioni possono destinare, nell'anno 2021, tali risorse alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, nonché a quelle dell'articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2017, n. 96;

r) con nota prot. n. 1095 di data 3 febbraio 2021 la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha confermato che le Regioni possono utilizzare nel 2021 i residui delle risorse ripartite con i succitati decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16 e 5 marzo 2020, n. 5, con la conseguente possibilità di riconoscere i trattamenti di mobilità in deroga per il 2021, nel limite delle risorse disponibili, seguendo le medesime modalità operative sinora applicate;

s) con il decreto interministeriale 16 aprile 2021, n. 18, sono state ripartite alle Regioni le ulteriori risorse di cui alla lettera q);

t) l'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ha stabilito che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionali previsti, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da ripartire fra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che le predette Regioni possono destinare, nell'anno 2022, tali risorse alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo 148/2015, nonché a quelle dell'articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2017, n. 96;

u) con nota prot. n. 0004181 di data 14 gennaio 2022 la Direzione Centrale competente in materia di lavoro ha richiesto, con riferimento alla disposizione citata alla lettera t), alla competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali conferma dell'utilizzabilità, anche per il 2022, delle risorse residue dei precedenti finanziamenti disposti per le medesime finalità;

v) con nota prot. n. 2022 di data 19 gennaio 2022 la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato anche per il 2022 la possibilità di utilizzare i residui dei finanziamenti stanziati negli anni precedenti nella disponibilità delle Regioni.

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

### **TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA**

1. Le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 127, della legge 234/2021, condividono di prevedere, entro il limite di spesa di cui al punto 5, al fine di promuovere una virtuosa integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro, la possibilità di concedere - per un periodo massimo di 12 mesi, con decorrenza ricompresa fra l'1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, e senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga in corso alla data dell'1 gennaio 2017, anche a seguito di precedente concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53 ter del decreto legge 50/2017 come disciplinato dalle intese regionali di data 23 ottobre 2017, di data 12 marzo 2018, di data 12 marzo 2019, di data 27 febbraio 2020 e di data 22 febbraio 2021- il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, risultino disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale;

b) abbiano perduto la propria occupazione (conseguentemente a licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, oppure conseguentemente a dimissioni per giusta causa, oppure ancora conseguentemente a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 604/1966) presso un'unità produttiva ricompresa nell'area di crisi industriale complessa di Trieste riconosciuta dall'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71;

c) abbiano esaurito nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2021 e il 30 dicembre 2022 la percezione del trattamento di mobilità ordinaria ovvero del trattamento di mobilità in deroga, anche concesso ai sensi dell'articolo 53 ter del decreto legge 50/2017;

d) non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di trattamento di cui al presente punto, i requisiti di accesso ad un trattamento pensionistico;

e) risultino iscritti e partecipino regolarmente a percorsi di politica attiva del lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto dal punto 6, conformemente a quanto indicato dalla circolare della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 27 giugno 2017, la Direzione centrale competente in materia di lavoro dell'Amministrazione regionale trasmetterà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro l'elenco nominativo dei lavoratori potenzialmente interessati dal

trattamento di mobilità in deroga di cui al punto 1, con l'indicazione del codice fiscale, della data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, della durata del trattamento di mobilità in deroga di cui alla presente intesa e del costo dello stesso.

3. A pena di decadenza la domanda per il trattamento di cui al punto 1 deve essere presentata all'INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla scadenza del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori il cui precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga sia scaduto nel periodo ricompreso fra il 31 dicembre 2021 e la data di pubblicazione della presente intesa sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, a pena di decadenza la domanda di trattamento di cui al punto 1 deve essere presentata all'INPS provinciale, anche per il tramite dei Patronati, esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2022.

4. A favore delle lavoratrici e i lavoratori aventi i requisiti di cui al punto 1, lettere da a) a d), viene prevista la realizzazione delle seguenti misure di politica attiva del lavoro. La Direzione centrale competente in materia di lavoro dell'Amministrazione regionale prenderà in carico le lavoratrici e i lavoratori attuando un percorso di azioni integrate e multidimensionali che consterà di:

a) un incontro di gruppo finalizzato alla presentazione del percorso di politica attiva e delle sue finalità;

b) una serie di colloqui di orientamento al lavoro personalizzati, con la stipula di piano di azione individuale, accordo sottoscritto dal lavoratore in cui si definiranno le azioni utili alla ricollocazione (tirocini formativi, corsi di formazione, partecipazione ad iniziative di pubblica utilità ecc.).

Con riferimento alle iniziative formative, le lavoratrici e i lavoratori potranno essere indirizzati ai percorsi previsti dal Programma specifico n. 43/18, finalizzato a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della legge regionale 18/2005, rivolto anche ai soggetti ricompresi nel bacino occupazionale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, ovvero previsti dal Programma specifico n. 8/18 – FVG Progetto Occupabilità – avente ad oggetto la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro a favore di lavoratori in difficoltà occupazionale.

5. Tutti i trattamenti di cui al presente accordo sono concessi ed erogati fino a capienza delle risorse disponibili, corrispondenti alla parte non utilizzata delle risorse, assegnate alla regione Friuli Venezia Giulia, di cui ai decreti interministeriali 12 dicembre 2016, n. 1, 5 aprile 2017, n. 12, 29 aprile 2019, n. 16, 5 marzo 2020, n. 5, e 16 aprile 2021, n. 18, nonché a valere sulle eventuali ulteriori risorse assegnate alla regione Friuli Venezia Giulia per le medesime finalità.

6. La Direzione centrale competente in materia di lavoro dell'Amministrazione regionale provvederà a notificare la presente intesa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

- L'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
- 

- per la CGIL regionale
- 

- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.
- 

- per l'Unione sindacale regionale UIL
- 

- per l'U.G.L. Unione regionale
- 

- per l'Unione sindacale regionale CISAL
- 

- per la Confsal Friuli Venezia Giulia
- 

- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia
- 

- per l'Unione regionale Federmanager CIDA
-

- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG

---

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

---

- per Confartigianato Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia

---

- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia

---

- per l'Unione regionale economica slovena

---

- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia

---

- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia

---

- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia

---

- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia

---

- per la Federazione regionale Coldiretti

---

- per la Confederazione italiana Agricoltori

---

- per Confagricoltura Friuli Venezia Giulia

---

- KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori

---

- Consigliere regionale di parità

---

- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia

---

- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia

---

- per la Confprofessioni FVG

---

- per la Confedertecnica

---

- per la COLAP Professioni

---

- per la Consulta regionale dei disabili

---

- per l'EBIART Friuli Venezia Giulia

---

- per l'EBITER Friuli Venezia Giulia

---

- per l'INPS Friuli Venezia Giulia

---

- per il Ministero del lavoro – Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia Giulia

---